

in vero, quando non sia contestata l'iscrizione nè trascritta alcuna domanda interrottiva della prescrizione, tutto fa ritenere che il fondo appartenga realmente a colui che lo aveva iscritto.

Il collega Pala dice che noi rinneghiamo il possesso, che è il simbolo del lavoro. Io veramente questo entusiasmo non l'ho incondizionatamente per ogni specie di possessi.

PALA. E non l'ha avuto mai!

GIANTURCO, *relatore*. Perché? Non sono forse anch'io un lavoratore come lei? Nessuno mi potrà dare lezioni in questa via faticosa: io sono figlio del lavoro e mi onoro di esserlo! Andiamo avanti.

La prescrizione acquisitiva è data non solamente al possessore di buona fede, ma anche al possessore di mala fede. Ora io domando all'onorevole Pala: come pretenderebbe egli con quella sua aggiunta distruggere il senso dell'articolo, e conciliare i due termini dell'usucapione catastale e della contemporanea prescrizione trentennale? Potrebbe accadere che, in capo a trent'anni, si fosse in questa condizione: da una parte, alcuno affermerebbe di avere usucapito, perchè è stato iscritto in catasto, ha pagato l'imposta per trenta anni, e nessuna domanda è stata proposta per interrompere la prescrizione; dall'altro lato, pretenderebbe di avere pure usucapito un tale, che non avrebbe avuto il coraggio di domandare l'iscrizione nel catasto, che non avrebbe avuto coscienza del diritto suo, che non avrebbe pagato l'imposta per trenta anni.

Come potranno coesistere due dominî in solido sullo stesso immobile? Crede l'onorevole Pala che questo sia socialmente equo? Questo sarebbe iniquo, perchè si ridurrebbe ad una vera subdola spogliazione.

Fra due, che pretendono di essere divenuti proprietari, l'uno in forza dell'usucapione catastale, perchè è stato iscritto, perchè ha pagato le imposte, perchè non è stato mai contrastato il suo diritto... (*Interruzioni del deputato Pala*).

Ma, onorevole Pala, domandi di parlare se deve fare osservazioni!

...e l'altro, che, nella maggioranza dei casi, sarà un possessore di mala fede, perchè non ha neppure osato di farsi inscrivere, nel catasto e non ha pagato imposte, a quale dei due si dovrà concedere la protezione giuridica? Lascio giudice la Camera dell'equità giuridica e sociale della proposta dell'onorevole Pala, ed insisto perchè sia respinto il suo emendamento. (*Bravo!*)

Che se qualche usucapione fosse già *in itinere* e si compisse entro il trentennio, niente vieterebbe all'interessato di farla dichiarare giudizialmente e di trascrivere la relativa sentenza, giusta l'articolo 13, cosicchè rimarrebbe per tal modo esclusa l'usucapione transitoria catastale. Ma ciò, che si deve necessariamente escludere, è che allo spirare del trentennio, in mancanza di trascrizione di sentenza dichiarante la usucapione già seguita, possa tuttavia discutersi dell'appartenenza del fondo.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole ministro guardasigilli non accetta l'emendamento?

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Non accetto l'emendamento dell'onorevole Pala.

Le ragioni le ho esposte durante la discussione di questo disegno di legge in seconda lettura rispondendo allo stesso onorevole Pala e non credo di doverle ripetere ora.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Pala propone di sopprimere l'articolo 17 o quanto meno aggiungere in fine le parole: «salvi gli effetti ordinari della prescrizione trentennale».

Nè la Commissione, nè il ministro accettano questo emendamento.

Onorevole Pala, lo mantiene?

PALA. Gli emendamenti sono due. Mantengo l'uno e l'altro.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Pala, del quale ho dato lettura.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GIANTURCO, *relatore*. Vi è qualche piccolo errore di forma da correggere.

Al primo comma dell'articolo 1 dove è detto: «di crediti ipotecari, sia stipulata la clausola, ecc.» deve dire: «o sia stipulata la clausola, ecc.»

All'articolo 10, al primo comma, dove è detto: «agli effetti degli articoli 3, 6 e 9» bisogna cancellare il numero 3.

Al secondo comma dell'articolo 13, dove è detto: «L'emolumento dovuto al notaio e al conservatore per la compilazione delle note sarà di lire una» deve dirsi invece: «L'emolumento dovuto al notaio o al conservatore per la compilazione delle note, sarà di lira una, ecc.»

Finalmente nell'articolo 14, al primo